



# COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte      Provincia di Novara

Verbale n. 56 del 14/11/2023

## Contratto collettivo decentrato integrativo

### Parere/Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri

Il sottoscritto VITTONI Paolo, nominato revisore dei conti del Comune di Pombia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2023,

Vista l'ipotesi dell'accordo economico per l'annualità economica 2023 definita dalla delegazione trattante in data 31/10/2023 comprendente la quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio da assegnare al personale dipendente per l'anno 2023;

Vista la relazione illustrativa redatta in data 01.11.2023 dalla responsabile del Servizio Finanziario, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Vista la determina n.36 EF del 21 ottobre 2023 della Responsabile del Servizio Area Economico Finanziaria avente ad oggetto: "Costituzione definitiva fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023";

Visto il parere positivo di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario del 21 ottobre 2023;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il nuovo C.C.N.L., sottoscritto in data 16/11/2022, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali che ha riscritto le regole per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2023;

Visto che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo Risorse Decentrate è costituito dalle seguenti componenti: – Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; – Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Visto che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli

*P. Vittoni*

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

Visto che l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, testualmente recita "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";

Visto che l'articolo 40-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che l'Organo di Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

#### **Premesso**

1. che, come risulta dalla relazione illustrativa della responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse decentrate è stato determinato per l'anno 2023 secondo le disposizioni previste dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022;
2. che l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2023, è pari ad € 53.985,37 e che tale importo è stato previsto sui capitoli a tale scopo istituiti all'interno del bilancio di previsione 2023;
3. che il presente parere/controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri non riguarda le quote destinate alle posizioni organizzative dell'Ente

#### **Rilevato**

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio anche per gli esercizi futuri;
- c) che l'accordo integrativo appare coerente con le regole giuridiche dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo decentrato per la quantificazione delle risorse, come risulta dai relativi prospetti contabili esaminati;
- d) che l'accordo economico in esame dettaglia con sufficiente precisione le modalità di utilizzo delle diverse risorse;

*PLU*

### **Certifica**

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa - accordo economico per l'anno 2023 sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente;
- che le clausole dell'accordo economico che incidono sulla quantificazione del fondo e sui vincoli per la sua corresponsione sono conformi ai contratti ed alle disposizioni dettate dalla legge;
- che le scelte di utilizzo del fondo effettuate con l'accordo economico per l'anno 2023 risultano analiticamente coerenti rispetto alle disposizioni contrattuali vigenti.

Pinerolo, 14 novembre 2023.

Il Revisore contabile

Paolo Vittone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Vittone', with a stylized flourish at the end.